

Codice A19020

D.D. 26 gennaio 2015, n. 34

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Ammissione al corso di formazione teorica per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore. DONNARUMMO ERIK ANTONIO.

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

l'articolo 34 bis al comma 2 stabilisce, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 della l. 174/2005, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare l'articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

vista la DD n. 181 del 16 marzo 2013 avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore. Approvazione modulistica.";

vista la domanda di DONNARUMMO ERIK ANTONIO inviata in data 02.012.2014 (Prot. 68 in data 07.01.2015) volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) della l. 174/2005;

con suddetta istanza DONNARUMMO dichiarava un periodo di inserimento di attività lavorativa qualificata (01.11.2011 - 31.10.2014) presso imprese di acconciatura successivo al rapporto di apprendistato, ai sensi della legge 25/1995 e della durata prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria (15.11.2006 - 30.11.2011);

considerato che l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, ha dato esito favorevole;

dato atto che la scheda istruttoria e la documentazione relativa all'istanza in oggetto sono presso la Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'artigianato;

IL DIRIGENTE

visto il D.lgs. n. 165/2001

visto l'art. 95 dello Statuto Regione Piemonte

vista la L.R. n. 23/2008

vista la L. R. n. 1/2009 s.m.i.

vista la Legge n. 174/2005 Disciplina dell'attività di acconciatore, in particolare l'art. 3 (Abilitazione professionale)

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di ammettere DONNARUMMO ERIK ANTONIO (omissis) al corso di formazione teorica di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) della l. 174/2005 per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché sul sito ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23, c. 1 lettera a) del D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Lucia Barberis